

## 4.1. I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Nell'anno trascorso, l'Autorità ha sviluppato le proprie attività internazionali tanto nelle sedi in cui si affrontano le problematiche proprie del settore delle telecomunicazioni (reti di comunicazioni elettroniche), che in quelle in cui si trattano le problematiche della radiodiffusione.

È opportuno innanzitutto sottolineare come l'anno passato e i primi mesi di quest'anno abbiano visto crescere il ruolo del Gruppo dei regolatori europei (ERG), istituito dalla Commissione nell'ambito del nuovo quadro regolamentare con la decisione 2002/627/CE (decisione che è attualmente in fase di revisione, al fine di definire univocamente i membri che fanno parte dell'organismo).

Il Gruppo, composto dai presidenti delle autorità nazionali di regolamentazione e da rappresentanti della Commissione europea, ha saputo sviluppare una attività particolarmente intensa, operando in primo luogo come organo consultivo della Commissione, in contatto anche con il Comitato per le comunicazioni (Cocom), in cui sono rappresentati i governi. Nella fase di decollo della propria attività, l'ERG ha potuto avvantaggiarsi anche della consuetudine di confronto e collaborazione già maturata e consolidata dalle autorità di regolamentazione nel gruppo informale dell'IRG (*independent regulators group*), formato dalle autorità su base volontaria già nel 1997, alla vigilia della prima liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, come sede di scambio di esperienze e di punti di vista su materie di comune interesse.

Nell'anno trascorso, l'ERG ha portato a compimento, come previsto, la costituzione della propria struttura di segreteria, diretta da un Coordinatore, scelto con procedura pubblica, ed ha pienamente attivato il proprio sito *web* ([www.erg.eu.int](http://www.erg.eu.int)).

Dell'attività svolta nel 2003 e dei programmi di lavoro per il 2004, l'ERG dà conto in due documenti, disponibili sul proprio sito *web*: “*ERG annual report 2003*” e “*ERG-IRG work programme 2004*” (la decisione di dare conto dei programmi di lavoro dell'ERG e dell'IRG in un unico documento è stata presa per ragioni di chiarezza e di trasparenza, tenuto conto che i membri dell'IRG e dell'ERG sono pressoché identici, salvo la presenza della Commissione nell'ERG e la posizione del Segretariato ERG, distinto sia dall'IRG che dalla Commissione).

Nel bilancio dell'attività svolta nel 2003, l'ERG pone l'accento sugli impegni in ambito regolamentare e sugli sviluppi organizzativi (di questi ultimi si è riferito poco sopra) ricordando che il Gruppo, nel corso dell'anno, si è riunito cinque volte.

In ambito regolamentare, l'impegno maggiore è stato dedicato all'implementazione del nuovo quadro e, specialmente, alla designazione degli operatori con significativo potere di mercato e all'applicazione dei *remedies* (una posizione comune sull'applicazione dei *remedies* è stata poi definita, come previsto dal Programma di lavoro 2004, nello scorso mese di aprile, così come riportato nel paragrafo 1.2.1., nonché nell'Allegato alla pre-

sente Relazione). Oltre a ciò, sono state affrontate rilevanti questioni regolamentari nelle aree della telefonia mobile, della telefonia fissa e della banda larga, nonché della contabilità regolatoria.

Del programma di lavoro per il 2004, che ha tenuto conto delle indicazioni ricevute a seguito di consultazione pubblica e la cui attuazione è in pieno corso, può essere utile indicare gli obiettivi preminenti, limitatamente alle attività di cui è direttamente investito l'ERG e di cui non si sia già riferito: a) definizione di una posizione comune sul concetto di significativo potere di mercato; b) definizione di una posizione comune sul concetto di *roaming* internazionale ed, eventualmente, sua regolamentazione e proposta di un piano di azione congiunto; c) sviluppo e problematiche della banda larga con adozione di una posizione comune sul *bitstream access* (assunta nel corso del mese di aprile 2004, parallelamente al documento sui *remedies*) e analisi della situazione del mercato in termini di penetrazione e competizione; d) definizione di una opinione sulla revisione della raccomandazione della Commissione sulla contabilità regolatoria e la separazione contabile (adottata e quindi sottoposta a consultazione pubblica tra la fine di aprile e la metà di giugno).

Oltre alle attività svolte nel Gruppo dei regolatori europei, l'Autorità, nel settore delle telecomunicazioni, ha partecipato, nel 2003, alle riunioni del Comitato per le comunicazioni, del Gruppo telecomunicazioni e di quello Società dell'informazione del Consiglio europeo (fornendo, per questi ultimi, un particolare supporto tecnico e operativo durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea), dei Comitati dell'Ocse.

Per quanto riguarda il Comitato per le comunicazioni, al quale l'Autorità partecipa congiuntamente al Ministero delle comunicazioni, nel periodo di riferimento i principali temi discussi hanno riguardato la definizione delle raccomandazioni relative alle condizioni di fornitura dei circuiti affittati, all'identificazione della posizione geografica del chiamante in emergenza, all'utilizzo della rete elettrica per la trasmissione di dati, all'adozione del dominio .eu.

Sono state, inoltre, valutate alcune misure adottate dalle autorità di regolamentazione nell'ambito delle notifiche relative al nuovo quadro regolamentare; infine, sono state discusse misure relative al mercato della banda larga e dell'accesso alla rete locale, nonché l'evoluzione del mercato di telefonia mobile di terza generazione e altre misure regolamentari applicate alla rete fissa. In particolare, l'Autorità ha svolto una presentazione formale delle misure adottate a livello nazionale per assicurare la parità di trattamento tra operatori.

In ambito Ocse, anche nel 2003, l'Autorità ha assicurato la propria partecipazione alle attività del gruppo di lavoro sulle infrastrutture ed i servizi di telecomunicazioni (TISP), all'interno del Comitato per la politica dell'informazione, dell'informatica e delle telecomunicazioni (ICCP).

Nel corso del 2003, in continuità con la precedente attività del gruppo di lavoro sui temi dell'accesso a banda larga, la discussione si è spostata verso le politiche di sviluppo e di regolamentazione dei servizi fruibili attra-

verso questa piattaforma tecnologica, quali i servizi di telefonia vocale tramite tecnologie *voice over IP* (VoIP) e *voice over ADSL* (VoADSL) ed i servizi di trasmissione di contenuti televisivi interattivi.

Nel corso delle sue riunioni, il gruppo di lavoro ha anche affrontato le tematiche relative alla convergenza tecnologica e regolamentare indotte dalla diffusione di questi nuovi servizi. In aggiunta, sono stati approfonditi alcuni temi di particolare rilievo, quali quello della sviluppo delle telecomunicazioni mobili di terza generazione, della *Internet governance* e dei meccanismi di assegnazione dei nomi di dominio.

Durante il periodo di presidenza italiana del Consiglio UE, nella seconda metà del 2003, l'Autorità ha fornito un continuo supporto alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la UE, sostanziatosi, tra l'altro, nella co-presidenza del Gruppo telecomunicazioni e società dell'informazione del Consiglio UE.

Sintetizzando i risultati ottenuti durante la Presidenza italiana, si può affermare che, nel corso del semestre, l'Italia ha posto in atto un'azione efficace sia sul piano delle indicazioni politiche, sia su quello delle realizzazioni pratiche, senza trascurare l'immagine di efficienza organizzativa testimoniata dagli apprezzamenti della Commissione e degli altri paesi ricevuti in più occasioni. In particolare a livello politico, specificamente come definizione e suggerimento di linee di indirizzo sui temi più rilevanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, vanno citati:

- a. il documento finale della Presidenza sulla banda larga presentato a Viterbo nel corso del Consiglio informale dei Ministri;
- b. il documento finale della Presidenza presentato al termine del Consiglio informale dei Ministri sulla situazione del settore audiovisivo, tenutosi a Siracusa;
- c. il documento finale della Presidenza presentato al termine della Conferenza interministeriale di Cernobbio sul digitale terrestre;
- d. le conclusioni del Consiglio sulle *open platform* nel digitale terrestre e nei sistemi di terza generazione predisposto dalla Presidenza ed approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2003;
- e. le conclusioni del Consiglio sul *digital switchover* e *switchoff* predisposto dalla Presidenza ed approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2003;
- f. le conclusioni del dibattito sulla situazione del settore delle comunicazioni elettroniche su cui la Presidenza dovrà riferire verbalmente nel corso del Consiglio europeo di dicembre 2004.

Riguardo ai risultati di carattere più prettamente legislativo è da ricordare il notevole successo dell'approvazione del regolamento dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti (ENISA), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 77 del 13 marzo 2003.

Per quanto riguarda l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti, il successo raggiunto con l'approvazione del regolamento è la dimostrazione del rafforzamento, da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della

Commissione europea, della necessità di un coordinamento più stretto a livello europeo sulla sicurezza delle informazioni.

L'Agenzia (il cui modello stesso contiene elementi innovativi, quali la partecipazione attiva e permanente di rappresentanti di tutti i settori del mondo Internet - settore privato, organizzazioni di difesa dei consumatori, ecc.) sarà chiamata ad assistere non solo la Commissione ma anche le autorità nazionali di regolamentazione a cui la specifica disciplina settoriale, in particolare la direttiva quadro sulle comunicazioni elettroniche, attribuisce un ruolo importante in materia di sicurezza.

Il regolamento recepisce una serie di esigenze emerse durante la consultazione con gli Stati membri, svolta dalla Commissione, espresse anche nei contributi del settore privato; in sintesi, si chiedono all'Agenzia requisiti come flessibilità, credibilità, competenza, efficienza e coerenza.

Tra gli obiettivi di carattere generale dell'Agenzia vi è la creazione di una comprensione comune in Europa delle questioni relative alla sicurezza dell'informazione, necessaria per garantire la disponibilità e la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione nell'Unione.

A tal fine, la nozione di "sicurezza delle reti e dell'informazione" deve essere intesa nella sua accezione più larga e comprendere tutte le attività che possono nuocere alla sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione. L'Agenzia dovrà, inoltre, essere in grado di agevolare l'applicazione delle misure comunitarie relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

L'assistenza fornita dall'Agenzia contribuirà a garantire l'interoperabilità delle funzioni di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, concorrendo così al buon funzionamento del mercato interno. In sostanza, ENISA potrebbe, dunque, rafforzare la capacità di reazione della Comunità e degli Stati membri ai problemi di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, nonché allo sviluppo della società dell'informazione in generale.

Per quanto riguarda la politica audiovisiva e gli aspetti contenutistici nel settore della radiodiffusione, l'Autorità ha partecipato ai lavori del Gruppo europeo dei regolatori composto da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione europea (Gruppo di alto livello), del Comitato di contatto istituito presso la Commissione europea dalla direttiva 89/552/CEE (cd. televisione senza frontiere, di seguito, direttiva TVSF), del Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera istituito dall'omonima Convenzione del 1989 presso il Consiglio d'Europa e dell'EPRA (*European Platform of Regulatory Authorities*), organismo creato nel 1995 come luogo di cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dell'audiovisivo e di cui, oggi, fanno parte 49 autorità provenienti da 38 paesi.

L'Autorità, infine, ha partecipato ai lavori del Comitato radio spettro e, limitatamente a particolari aspetti di interesse, alla CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni), organizzazione che riunisce le amministrazioni di 46 paesi.

Nel 2003, vi sono stati due incontri del Gruppo di alto livello, nel corso dei quali si è discusso della prossima revisione della direttiva. Un'altra riunione si è tenuta nella prima metà del 2004.

Il Gruppo è consultato dalla Commissione su profili di tipo operativo e tecnico ed è in ipotesi il suo consolidamento su base permanente nel secondo semestre del 2004. Nel 2003, l'Ufficio delle politiche audiovisive della Direzione generale educazione e cultura della Commissione europea aveva ritenuto opportuno istituire un nuovo forum permanente di discussione a fianco del Comitato di contatto.

La Commissione ha, infatti, ritenuto utile creare una sede strutturata di confronto e di scambio di informazioni con le autorità di regolamentazione del settore audiovisivo che, in effetti, nella quasi totalità degli Stati membri sono responsabili per l'applicazione della direttiva e per le attività di controllo ad essa legate.

Il Gruppo di alto livello, come detto, è composto da rappresentanti delle ANR dell'audiovisivo degli Stati membri.

Il Comitato di contatto resta, invece, il comitato responsabile ai sensi della direttiva, e ha tenuto due riunioni, in cui sono stati discussi gli esiti della consultazione pubblica condotti dalla Commissione europea in vista della revisione della direttiva TVSF sui principali aspetti investiti dalla direttiva stessa: campo di applicazione e questioni di giurisdizione; lista degli eventi di particolare rilevanza per la società; pubblicità e televendite, tutela dei minori e diritto di rettifica.

Sia nell'ambito del Gruppo di alto livello, che del Comitato, gli Stati membri sono stati informati dei futuri passi della legislazione comunitaria e sono stati consultati su un progetto di comunicazione interpretativa relativa alle problematiche sorte in sede di applicazione della direttiva TVSF rispetto alle nuove tecniche pubblicitarie.

Nel caso di formalizzazione del Gruppo di alto livello, la suddivisione di competenze tra Comitato di contatto e Gruppo di regolatori potrebbe essere ipotizzata dalla Commissione nei termini seguenti. Il Comitato di contatto continuerebbe ad esaminare la validità dei principi generali della direttiva, confrontandosi dunque con la Commissione circa la validità delle politiche dell'Unione europea nel settore audiovisivo, mentre il Gruppo dei regolatori si occuperebbe di questioni relative all'applicazione pratica delle regole e di risoluzione di problemi concreti.

Ritornando brevemente alle riunioni del Gruppo di alto livello, va sottolineato che nel corso delle prime tre riunioni tenutesi a Bruxelles sono stati discussi principalmente l'andamento delle attività di revisione della direttiva TVSF ed alcuni problemi di applicazione della direttiva di specifica competenza delle autorità di settore.

È stata inoltre discussa, come già accennato, l'elaborazione di una comunicazione interpretativa sulla pubblicità da parte della Commissione, finalizzata a dare una interpretazione univoca della direttiva stessa in relazione ad alcune aree specifiche.

In particolare, la comunicazione servirà ad armonizzare i comportamenti degli Stati membri in relazione alle nuove tecniche pubblicitarie, ovverosia a quelle pratiche quali la pubblicità a schermo ripartito, la pubblicità virtuale o interattiva che sono emerse negli ultimi anni a seguito del processo di digitalizzazione della televisione.

Il Gruppo di alto livello si sta dimostrando una sede efficace di scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri e di dialogo con la Commissione europea. Esso valorizza il ruolo delle autorità che vengono consultate non solo per quanto riguarda i problemi pratici di applicazione della direttiva, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo e l'evoluzione delle politiche audiovisive dell'Unione in quanto responsabili della loro corretta implementazione.

Questo approccio della Commissione riflette il ruolo crescente che essa vuole affidare nel settore audiovisivo alle pratiche di co-regolamentazione ed autoregolamentazione che vedranno le autorità sempre più protagoniste, assieme alle emittenti stesse, dei processi regolamentari.

In sede di Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera presso il Consiglio d'Europa, nel corso del 2003 è proseguita l'analisi dell'impatto dell'evoluzione tecnologica e di mercato nel settore radiotelevisivo sull'omonima Convenzione in vista di una sua eventuale revisione: questa attività appare in larga parte analoga a quello condotta nell'ambito della revisione della direttiva televisione senza frontiere.

A tal fine, sono stati individuati alcuni argomenti topici sui quali approfondire il dibattito, quali il campo di applicazione e la disciplina della pubblicità e delle televendite. È stata anche avviata la discussione su due schemi di parere del Comitato in materia di tutela dei minori e di diritto di rettifica, da proseguire nelle prossime riunioni.

Nell'ambito dell'attività svolta in sede EPRA, si sono tenute nel 2003 due riunioni. Nella 17<sup>a</sup> riunione, tenuta a Napoli nel mese di maggio, l'Italia ha presentato, in seduta plenaria, una approfondita analisi dei vantaggi (e di talune difficoltà) di un'Autorità convergente. L'interesse per l'argomento è motivato dal fatto che in molti paesi europei le diverse autorità delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo stanno convergendo, a cominciare dalla storica fusione, in Gran Bretagna, dei cinque preesistenti organismi in un'unica Autorità, l'Office of Communications (OFCOM). L'esperienza dell'Autorità italiana, quale una delle prime autorità create in forma convergente, viene quindi ritenuta una sorta di "modello" per gli altri paesi europei.

Nei gruppi di lavoro tematici sono stati affrontati temi derivanti dall'applicazione della direttiva televisione senza frontiere, quali l'autoregolamentazione per la tutela dei minori, il servizio pubblico nell'era digitale e il controllo della pubblicità.

In quella stessa sede sono stati rinnovati i vertici dell'EPRA ed il Commissario Paola Manacorda è entrato a far parte del comitato esecutivo con il ruolo di vice-presidente. È stata anche avviata la discussione della proposta, presentata dall'Italia, di istituire gruppi di lavoro su base per-

manente al fine di rendere più strutturato e quindi più efficace lo scambio di esperienze regolamentari.

Nella successiva riunione a Nicosia, tenutasi nell'ottobre 2003, si è deciso di istituire un gruppo di lavoro sulla televisione digitale terrestre coordinato dall'Autorità italiana. I lavori del gruppo, svoltisi tra il novembre 2003 e il maggio 2004, sono stati condotti tramite un articolato questionario inviato alle autorità dei paesi aderenti all'EPRA.

Obiettivo dello studio è stato quello non solo di misurare (tramite appositi indicatori) il grado di sviluppo della televisione digitale terrestre nei diversi paesi, ma anche quello di mettere in relazione tale sviluppo con le politiche regolamentari adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Il Rapporto finale del gruppo di lavoro, disponibile sul sito dell'Autorità, è stato presentato alla 19ª riunione EPRA, tenutasi a Stoccolma nel giugno 2004, dove ha riscosso unanime apprezzamento.

L'Autorità ha partecipato, nell'anno di riferimento, anche alle attività del Comitato radio spettro, istituito con la decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione radio spettro).

Tale decisione rientra nel pacchetto normativo che forma il nuovo quadro regolatorio di settore, attualmente recepito anche nell'ordinamento nazionale.

L'esigenza alla base della citata decisione era quella di favorire un maggior grado di armonizzazione nella comunità nelle politiche dello spettro e nella implementazione delle relative decisioni tecniche.

L'obiettivo si è concretizzato nella creazione di un quadro legale e politico per realizzare il coordinamento delle politiche stesse e l'armonizzazione delle condizioni per l'uso dello spettro radio.

Ciò consentirà, pertanto, di rendere lo spettro disponibile in modo coordinato ed utilizzabile in maniera efficiente e, quindi, di favorire anche lo sviluppo del mercato interno della Comunità, sia nel settore delle comunicazioni elettroniche che in quello del trasporto e della ricerca e sviluppo.

Il Comitato per lo spettro radio assiste dunque la Commissione nella definizione e adozione delle misure di implementazione tecnica. Esso è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione stessa.

Le procedure del Comitato consentono il coinvolgimento delle autorità nazionali responsabili della gestione dello spettro radio; per l'Italia sono rappresentati sia l'Autorità che il Ministero delle comunicazioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Comitato deve, per quanto possibile, tener conto anche della posizione dell'industria e delle comunità di utenti coinvolti nel processo di utilizzazione dello spettro, sia a livello commerciale che non. Il metodo di lavoro può, ove applicabile, essere basato anche sull'adozione di appositi

mandati da conferire alla CEPT, nei quali siano fissati obiettivi e scadenze. Le decisioni della CEPT possono poi essere rese vincolanti dalla Commissione. Tale metodo di lavoro assicura la possibile armonizzazione anche per i paesi non appartenenti all'Unione europea.

Per quanto attiene all'attività del Comitato nel periodo indicato, sono state effettuate quattro riunioni formali, a maggio, ottobre e dicembre 2003, ed a marzo 2004. L'attività si è concentrata prevalentemente sull'adozione di specifici mandati alla CEPT, al fine di studiare le opportune misure tecniche per l'utilizzo di determinate bande.

Per l'Italia, la partecipazione attiva e qualificata al Comitato radio spettro potrà significare la garanzia di rimanere in linea con le migliori pratiche comunitarie nel settore dell'utilizzo dello spettro radio, limitando nel futuro i ritardi con cui determinati servizi vengono introdotti, aumentando l'efficienza nell'utilizzo della risorsa scarsa spettro, e migliorando lo sviluppo dei sistemi civili che adoperano lo spettro nel complesso, in linea con gli obiettivi comunitari di avanzamento in un mercato unico verso la Società dell'informazione.

Occorre infine segnalare che l'Autorità ha partecipato, in collaborazione del Ministero delle comunicazioni, alla fase preparatoria e ai lavori della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni dell'unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tenutasi a Ginevra nel corso del 2003, nel periodo dal 9 giugno al 7 luglio.

La Conferenza, che si inquadra nell'attività periodica dell'ITU per la revisione del regolamento delle radiocomunicazioni, ha affrontato vari argomenti inseriti all'ordine del giorno sulla base delle proposte presentate dalle varie amministrazioni nel corso della precedente Conferenza di Istanbul 2000, ai cui lavori l'Autorità aveva già partecipato. Lo scopo della Conferenza è stato quello di dare risposta alle esigenze dei servizi di radiocomunicazione esistenti e futuri nelle bande di frequenze interessate dai vari punti all'ordine del giorno.

Sulla base dei risultati della Conferenza, viene aggiornato il regolamento delle radiocomunicazioni dell'ITU, particolarmente per quanto riguarda la tabella di attribuzione delle frequenze ai vari servizi, e le relative modifiche al succitato regolamento vengono recepite in sede nazionale attraverso la revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

## **4.2. I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI**

I rapporti tra l'Autorità e il primo dei suoi referenti istituzionali, il Parlamento, sono proseguiti nel solco di una ormai ben collaudata collaborazione. L'Autorità, sentita dal Parlamento su temi di particolare rilievo inerenti la propria competenza e attività, ha sempre fornito i dovuti contributi, cercando di rispondere con completezza a tutte le sollecitazioni richieste.

A tal fine, si sono tenute le audizioni del Presidente, Enzo Cheli, e dei Commissari, Antonio Pilati e Giuseppe Sangiorgi, nei giorni 10 settem-



bre 2003 e 8 gennaio 2004, presso le Commissioni riunite, VII “cultura, scienza e istruzione”, e IX “trasporti, poste e telecomunicazioni”, della Camera dei deputati per l’esame del disegno di legge recante “Norme sul riassetto del sistema radiotelevisivo”; nei giorni 20 gennaio 2004 e 5 febbraio 2004, rispettivamente, presso l’VIII Commissione, “lavori pubblici e comunicazioni”, del Senato della Repubblica e presso le Commissioni riunite, VII “cultura, scienza e istruzione”, e IX “trasporti, poste e telecomunicazioni”, della Camera dei deputati, per la conversione in legge del decreto-legge recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249”.

Nel rispetto delle diverse scadenze elettorali e referendarie, l’Autorità e la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si sono consultate secondo quanto previsto dalla legge n. 28 del 2000, ai fini della redazione delle disposizioni attuative in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.

Più precisamente, le predette consultazioni hanno preceduto l’emanazione dei regolamenti, di rispettiva competenza, per le trasmissioni radiotelevisive relative alle campagne per l’elezione suppletiva della Camera dei deputati nel Collegio uninominale n. 2 della IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia fissata per il giorno 26 ottobre 2003; per l’elezione del Presidente della Provincia di Trento e dei membri dei consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano componenti il consiglio della Regione Trentino-Alto Adige fissate per il giorno 26 ottobre 2003; per l’elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale di Gaby fissate per il giorno 9 novembre 2003; per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal S.Bovo fissate per il giorno 14 marzo 2004; per le elezioni del sindaco e dei consigli comunali di n. 15 comuni in Provincia di Trento fissate per il 9 maggio 2004; per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, del consiglio e del presidente della Regione Autonoma della Sardegna e per le elezioni provinciali e comunali fissate per giorni 12 e 13 giugno 2004.

In via generale, un’attenzione costante è stata rivolta all’attività legislativa dei due rami del Parlamento, monitorando, in modo sistematico e cadenzato, gli schemi di provvedimento relativi a temi di particolare interesse per l’Autorità. Un notiziario interno ha riportato le singole proposte legislative, basandosi sulla lettura dei resoconti stenografici e delle proposte di emendamento; anche l’attività governativa è stata puntualmente considerata, concentrandosi l’osservazione sempre sui singoli provvedimenti d’interesse.

Sono stati seguiti nel loro iter parlamentare oltre agli schemi di provvedimenti attinenti al quadro giuridico-istituzionale e all’attuazione della normativa comunitaria, quelli relativi ai temi inerenti alle specifiche competenze dell’Autorità: “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI s.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” (divenuto legge n. 112 del 3 maggio 2004), “Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessa-

zione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249” (diventato legge n. 43 del 24 febbraio 2004), “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali e di quelle nazionali di televendita” (diventato legge n. 313 del 6 novembre 2003).

L’Autorità ha, peraltro, esaminato circa settanta atti di sindacato ispettivo per l’invio degli elementi di competenza, soprattutto, al Ministero delle comunicazioni e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della risposta ai parlamentari interroganti. I principali temi trattati sono stati: pubblicità televisiva e telepromozioni; tutela degli utenti nei confronti degli inadempimenti contrattuali degli operatori di telecomunicazioni; tutela dei minori; tutela delle minoranze linguistiche; tutela del pluralismo politico; procedure per l’assegnazione delle frequenze al servizio GSM; banca-dati comuni dei codici IMEI.

Quanto ai rapporti con il Governo, nella distinzione dei ruoli e delle funzioni, sono anch’essi proseguiti proficuamente, attraverso il consolidamento delle attività di collaborazione in corso e l’avvio di nuove iniziative e attività. Il dialogo istituzionale è stato, in particolare, costante e proficuo tra l’Autorità e il Ministero delle comunicazioni, cui è dedicato il successivo paragrafo 4.3..

L’Autorità ha, peraltro, continuato a partecipare con un proprio rappresentante all’attività del Comitato tecnico-consultivo, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali, per dare attuazione alla normativa a tutela delle minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482 del 1999.

Per quanto riguarda i rapporti con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, considerata la necessità e l’urgenza di disciplinare, alla luce dei recenti interventi normativi, sia a livello comunitario che nazionale, le attività di consultazione e cooperazione, è stato stipulato in data 27 gennaio 2004 un accordo di collaborazione per lo svolgimento delle rispettive funzioni nei mercati delle comunicazioni elettroniche.

Tale accordo, in attuazione del principio di leale collaborazione, stabilisce che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’ambito delle rispettive competenze, cooperino per l’applicazione delle norme di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”, tenendo conto delle indicazioni contenute nella raccomandazione sui mercati rilevanti dell’11 febbraio 2003 e delle linee direttrici del 9 luglio 2002.

Resta sempre aperto il tavolo di confronto tra le due autorità per addivenire ad un accordo-quadro più ampio che disciplini i rapporti di collaborazione in tutte le materie di reciproco interesse.

L’Autorità ha fornito i pareri sia in materia di pubblicità ingannevole, sui mezzi di comunicazione di massa, sia in materia di operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni. Per i primi, si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.6.2., mentre dei secondi si dà conto nella tabella seguente.

**Tabella 4.1 Pareri resi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito ad operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni (giugno 2003-aprile 2004)**

<b>Proc.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Società coinvolte</b>	<b>Trasmissione Antitrust</b>
C/5854	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / Emittenti locali	11 giugno 2003
C/5809	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / TVA 40 Srl	11 giugno 2003
C/5808	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / Emittenti locali	11 giugno 2003
C/5846	acquisizione del controllo esclusivo	ENEL s.p.a. / Wind s.p.a.	11 giugno 2003
C/5882	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / La 10 Srl	9 luglio 2003
C/5939	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / SO.PRO.DI.ME.C Srl	5 agosto 2003
C/5975	acquisizione del controllo esclusivo	Telecom Italia s.p.a. / e.BisNews s.p.a.	6 agosto 2003
C/5838	acquisizione del controllo esclusivo	Telecom Italia s.p.a. / Megabeam s.p.a.	6 agosto 2003
C/6054	acquisizione del controllo	News Corporation Limited / Hughes Electronics Corporation	13 ottobre 2003
C/6046	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Euromixer TV	30 ottobre 2003
C/6079	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Telereggio Srl	30 ottobre 2003
C/6078	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / R.T.R.Srl	30 ottobre 2003
C/6077	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Telescirocco Srl	30 ottobre 2003
C/6082	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Telegrosseto Srl	30 ottobre 2003
C/6081	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / INTV Srl	30 ottobre 2003
C/6080	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Napoli9 Srl	30 ottobre 2003
C/6093	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Edizioni GEC s.p.a.	12 novembre 2003
C/6090	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / NapoliTV Srl	12 novembre 2003
C/6034	acquisizione dell'intero capitale sociale	Plug it s.p.a. / Edisontel s.p.a.	12 novembre 2003
I/579	costituzione di due imprese comuni	RCS Quotidiani s.p.a. / RCS Pubblicità s.p.a. / INIT Holding Srl	12 novembre 2003
C/6107	acquisizione del controllo	Fiat Gestione Partecipazioni s.p.a. / Atlanet s.p.a.	12 novembre 2003
C/6138	acquisizione di rami d'azienda	MTV Italia s.p.a. / Napoli9 Srl	2 dicembre 2003
C/6144	acquisizione del controllo	RCS Libri s.p.a. / RBA Fabbri Italia Srl	2 dicembre 2003
C/6197	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / CE.PR.A.V. Srl	22 dicembre 2003

<b>Proc.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Società coinvolte</b>	<b>Trasmissione Antitrust</b>
C/6109	acquisizione del controllo	NDS Lmtd / Gallo 14 S.A.	23 dicembre 2003
C/6318	acquisizione del controllo	Lupo s.p.a. / Euphon s.p.a.	6 febbraio 2004
I/531	intesa fra associazioni	Federazione Italiana Editori Giornali / Associazione nazionale Distributori Stampa	9 aprile 2004
C/6161	acquisizione di rami d'azienda	RAI / Impianti	26 aprile 2004

Fonte: Autorità.

All'inizio dell'anno 2004, si sono, infine, avviati i lavori di un tavolo tecnico tra l'Autorità e l'Istituto nazionale di statistica, per verificare la possibilità di una collaborazione in via continuativa.

Ad una prima ricognizione, i temi di interesse comune vanno dai dati relativi all'area società dell'informazione, alla verifica dei sistemi di rilevazione degli indici di ascolto; dalle statistiche dei prezzi relativi alle comunicazioni, ai dati richiesti da Eurostat nel settore delle comunicazioni (telecomunicazioni e radiotelevisivo); dagli studi statistici e sociologici sull'uso dei media, ai dati del registro degli operatori di comunicazione e dell'informativa economica di sistema.

È nelle intenzioni delle due istituzioni inserire le procedure e gli obblighi reciproci relativi alla suddetta collaborazione in un apposito accordo-quadro.

#### **4.3. I RAPPORTI CON IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

Il mutamento del quadro regolamentare in materia di comunicazione elettronica e i nuovi interventi in materia radiotelevisiva hanno influenzato in maniera determinante le attività di collaborazione tra l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni. Entrambe le istituzioni sono, infatti, state investite di nuove e complesse competenze che in molti casi hanno richiesto e richiederanno una intensa attività di cooperazione, nonché scambio di dati ed informazioni.

A tale fine, anche alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 8 del Codice delle comunicazioni, che prevede siano adottate idonee procedure di consultazione e cooperazione, si è proceduto a predisporre le opportune integrazioni dell'accordo stipulato in data 28 gennaio 2003, al fine di renderlo coerente con le previsioni del Codice stesso.

Il Comitato permanente, formato da rappresentanti di entrambe le istituzioni, con l'ausilio dei rispettivi uffici legali, è stato inoltre impegnato nell'analisi della ripartizione delle competenze sulla base delle funzioni attribuite dal Codice delle comunicazioni all'Autorità, come autorità nazionale

di regolamentazione, e al Ministero delle comunicazioni. Tale ripartizione dovrà essere poi notificata alla Commissione europea e pubblicata unitamente agli accordi di collaborazione, come previsto dal codice stesso, sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti *web* a garanzia della massima trasparenza verso il mercato e le altre istituzioni.

Non meno significativo è stato il lavoro svolto a seguito dell'approvazione della legge 24 febbraio 2004, n. 43 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352. Il testo normativo, che reca "Disposizioni urgenti relative alla definitiva cessazione del regime transitorio della legge n. 249/97", ha attribuito all'Autorità il compito di svolgere l'analisi della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri; per lo svolgimento degli adempimenti previsti, l'Autorità ha richiesto la collaborazione degli organi del Ministero, alla luce della elevata esperienza e professionalità dagli stessi maturata nella materia in questione, nonché della possibilità di disporre delle idonee apparecchiature tecniche.

I rispettivi uffici sono stati intensamente impegnati in incontri tecnici per definire le modalità delle suddette verifiche che hanno riguardato, in particolare, la predisposizione dei dati degli impianti di radiodiffusione analogici e digitali necessari per i calcoli di copertura delle reti digitali e per le verifiche sul campo.

Queste complesse attività sono state affiancate dall'attività di ordinaria cooperazione, in particolare nell'ambito della preparazione degli incontri internazionali, dove le riunioni preparatorie, svolte secondo quanto previsto dall'accordo di collaborazione, hanno consentito di definire di volta in volta le posizioni da assumere, finalizzando efficacemente la partecipazione delle istituzioni italiane nell'ambito dei consessi internazionali.

Infine, in attuazione della legge n. 313/2003, che modifica la legge n. 28/2000, l'Autorità ha collaborato nella emanazione del Codice di autoregolamentazione, recante "Disposizioni in materia di programmi di informazione e di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali".

Con la delibera n. 43/04/CSP del 30 marzo 2004, l'Autorità ha adottato il predetto Codice, sulla base della proposta ricevuta dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali. Quindi, in data 8 aprile 2004, lo stesso Codice è stato sottoscritto dalle organizzazioni ed emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Il Codice di autoregolamentazione, operata una considerevole riduzione degli obblighi della emittenza radiotelevisiva locale in materia di informazione e di comunicazione politica, disciplina l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento, garantendo condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

#### 4.4. I RAPPORTI CON I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

La sottoscrizione, in data 25 giugno 2003, dell'atto di approvazione dell'accordo-quadro tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome ha costituito un punto di arrivo nell'ambito del complesso iter procedurale seguito per dare corso al processo di decentramento sul territorio delle funzioni dell'Autorità, previsto nella legge istitutiva n. 249/97.

L'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97 considera i Comitati regionali per le comunicazioni - istituiti con legge regionale - "funzionalmente organi" dell'Autorità, attraverso cui assicurare le esigenze di decentramento sul territorio delle funzioni in tema di comunicazioni.

L'Autorità, con la delibera n. 52/99, ha stabilito gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, alle incompatibilità, ai modi organizzativi e di finanziamento dei Co.re.com.; con la delibera n. 53/99, ha approvato il regolamento per la definizione, in via esemplificativa, delle materie di competenza dell'Autorità delegabili ai Comitati.

Quasi tutte le Regioni hanno emanato le leggi di istituzione del proprio Co.re.com e provveduto a nominarne Presidente e componenti (tabella 4.2).

L'accordo-quadro ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e prefigura, altresì, il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali.

A conclusione di un lungo lavoro, autorità e Regioni hanno così definito la "cornice" entro cui collocare le materie delegabili, i criteri, i tempi e modi per il loro conferimento, i poteri sostitutivi, gli obblighi di informazione e l'impianto finanziario.

L'intesa raggiunta con l'accordo-quadro prevede una prima attuazione sperimentale, relativa ad un semestre, con riguardo a cinque deleghe sul territorio: vigilanza in materia di tutela dei minori, sondaggi, *antitrust* nel campo dell'editoria, tutela del diritto di rettifica e conciliazione delle controversie per i servizi di telecomunicazioni. Per ulteriori tre deleghe - vigilanza in materia di diritti di interconnessione e accesso, di conformità dei servizi e dei prodotti, nonché delle modalità di distribuzione degli stessi - è stata decisa l'attuazione, previo successivo riscontro con cadenza semestrale, della disponibilità delle risorse finanziarie e dell'adeguatezza della struttura. L'attuazione delle deleghe, più complesse e costose, relative al Registro degli operatori di comunicazione e al monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, sempre previo riscontro della disponibilità delle risorse finanziarie e dell'adeguatezza della struttura, richiederà un apposito atto aggiuntivo.

L'articolato disciplina, altresì, i programmi di attività, le risorse finanziarie - fissate solo per il primo semestre di attuazione sperimentale - una commissione paritetica e i poteri sostitutivi.

Nel periodo che va dal giugno al novembre 2003, diciassette Co.re.com. si sono dichiarati disponibili a sottoscrivere la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate. Presupposto necessario alla delega di funzioni è stata la disponibilità da parte del Co.re.com. di risorse adeguate in termini di personale, strumenti e sedi, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate.

Con la delibera n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 l'Autorità ha approvato lo schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate; ha quindi stabilito, con riferimento ai Co.re.com. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, di procedere alla stipula delle apposite convenzioni per la delega di funzioni. Con successiva delibera n. 18/04/CONS del 28 gennaio 2004, l'Autorità ha stabilito, con riferimento ai Co.re.com. Piemonte, Veneto, Marche e Molise di procedere alla stipula delle convenzioni.

Ad alcuni Co.re.com. è stato richiesto di adeguare, prima della sottoscrizione dell'atto convenzionale, le loro strutture in modo utile all'iniziale esercizio delle funzioni delegate.

Dieci Comitati regionali per le comunicazioni hanno già stipulato la convenzione con l'Autorità ed hanno iniziato ad esercitare le funzioni decentrate sul territorio (tabella 4.3). Nella riunione del Consiglio del 21 aprile 2004, si è inteso fornire alle istituzioni delegate alcuni criteri atti a ripartire le funzioni territorialmente tra i vari Corecom e tra questi e l'Autorità. Tra le funzioni delegate, vi sono:

- a. la vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- b. la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- c. l'istruzione e l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- d. l'esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.

Per quanto riguarda la vigilanza in materia di tutela dei minori, l'art. 4, comma 1, lettera c) della convenzione per la delega delle funzioni fa riferimento ai mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. Ciò ha implicato una chiara attribuzione ai Co.re.com. della competenza a vigilare sulle emittenti radiotelevisive locali, ma una più problematica individuazione di criteri per quei mezzi di comunicazione, come i quotidiani e i periodici, che solo indirettamente hanno una connotazione territoriale.

Con riferimento alla ripartizione di competenza tra autorità e Co.re.com per la materia dei sondaggi in relazione ai quotidiani, si è ritenuto di adottare, quali parametri significativi la sede della redazione principale e la percentuale della tiratura netta nazionale (dato aggiornato annualmente rilevabile, comunque, dalla Relazione annuale al Parlamento presentata dall'Autorità sull'attività svolta e sui programmi di lavoro). In particolare, i quotidiani con percentuale della tiratura netta nazionale superiore, ovvero uguale all'1 % saranno monitorati direttamente dall'Autorità, mentre quelli con tiratura netta nazionale inferiore all'1 % saranno monitorati dai competenti Co.re.com con definitiva attribuzione in base alla sede della redazione principale. Per le pagine locali, l'attività di vigilanza dovrebbe essere effettuata dai Co.re.com nella cui competenza territoriale ricade la sede della redazione locale.

Riguardo ai periodici, l'indicazione che si è data ai Co.re.com. è stata quella di individuare quelli aventi redazione principale nell'ambito territoriale di competenza, con esclusione di alcuni periodici che sono stati, in ragione della particolare diffusione, comunque mantenuti sotto la vigilanza dell'Autorità. Per le medesime difficoltà ad individuare criteri di ripartizione territoriale in questa prima fase non si è proceduto a delegare la funzione di vigilanza sui sondaggi diffusi *on line*.

Nella circolare sopracitata, si sono inoltre indicate alcune linee guida che, oltre a facilitare l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com consentiranno all'Autorità di mantenere una funzione di coordinamento e di indirizzo finalizzata ad un'applicazione uniforme delle funzioni su tutto il territorio nazionale. Si tenga presente, infatti, che le linee guida appena citate si riferiscono anche alla delicata funzione di vigilanza in materia di tutela dei minori (ex art. 4, comma 1, lett. a) della convenzione per la delega delle funzioni.

Per quanto riguarda le funzioni di garanzia, la delega ai Co.re.com in sede locale, sia dell'istruzione che dell'applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, consente di rendere ancor più efficace e meno dispendioso per i cittadini l'esercizio di un diritto fondamentale per la tutela dell'immagine e dell'identità di un soggetto.

La delega, avente ad oggetto l'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla delibera n. 182/02/CONS per le controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazioni (nonché agli utenti della televisione a pagamento), affida ai Co.re.com. una importante funzione volta ad agevolare l'accesso dei cittadini alla giustizia e consente la piena efficacia del Regolamento per la risoluzione delle controversie in materia di consumatori approvato dall'Autorità.

In caso di controversia con il proprio operatore telefonico, ciascun utente potrà esperire presso il Co.re.com della propria Regione, gratuitamente e con un procedimento snello della durata di 30 giorni, un tentativo di conciliazione volto a risolvere la controversia; in caso di mancato accordo, l'utente potrà scegliere se attivare le ordinarie vie giurisdizionali oppure deferire la controversia all'Autorità.



**Tabella 4.2 Co.re.com. insediati (aprile 2004)**

<b>Regione o Provincia autonoma</b>	<b>Legge regionale istitutiva del Co.re.com.</b>	<b>Presidente</b>
Umbria	L.r. 11 gennaio 2000, n. 3	Enrico Viola
Toscana	L.r. 1 febbraio 2000, n. 10 modificata con legge 28 dicembre 2000 n. 80	Omar Calabrese
Puglia	L.r. 28 febbraio 2000 n. 3	Giuseppe Scarcia
Basilicata	L.r. 27 marzo 2000 n. 20	Luigi Scaglione
Piemonte	L.r. 7 gennaio 2001 n. 1	Pierumberto Ferrero
Calabria	L.r. 22 gennaio 2001 n. 2	Umberto Giordano
Liguria	L.r. 24 gennaio 2001 n. 5	Federico Filippo Oriana
Emilia Romagna	L.r. 30 gennaio 2001 n. 1 modificata con legge 31 ottobre 2002 n. 27	Piero Vittorio Marvasi
Marche	L.r. 27 marzo 2001 n. 8	Gianni Marasca
Friuli Venezia G.	L.r. 10 aprile 2001 n. 11	Franco Del Campo
Lazio	L.r. 3 agosto 2001 n. 19	Angelo Gallippi
Veneto	L.r. 10 agosto 2001 n. 18	Alberto Nuvolari
Abruzzo	L.r. 24 agosto 2001 n. 45	Goffredo De Carolis
Valle d'Aosta	L.r. 4 settembre 2001 n. 26	Fabio Truc
Campania	L.r. 1 luglio 2002 n. 9	Samuele Ciambriello
Sicilia	Corecom istituito ex art. 101 legge finanziaria 27 marzo 2002, n. 3	Anna Alessi
Molise	L.r. 26 agosto 2002, n. 18.	Federico Liberatore
Piemonte	L.r. 28 ottobre 2003, n. 20.	M. Luisa Sangiorgio

Fonte: Autorità.

**Tabella 4.3 Attuazione del processo di delega (giugno 2004)**

<b>Co.re.com semestre</b>	<b>Delibera</b>	<b>Stipula convenzione</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Calabria	402/03/CONS	17 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Valle d'Aosta	402/03/CONS	17 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Basilicata	402/03/CONS	18 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Lazio	402/03/CONS	18 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Friuli				
Venezia Giulia	402/03/CONS	29 gennaio 2004	1° febbraio 2004	31 luglio 2004
Toscana	402/03/CONS	29 gennaio 2004	1° febbraio 2004	31 luglio 2004
Umbria	402/03/CONS	5 febbraio 2004	1° marzo 2004	31 agosto 2004
Emilia Romagna	402/03/CONS	5 febbraio 2004	1° marzo 2004	31 agosto 2004
Liguria	402/03/CONS	19 febbraio 2004	1° marzo 2004	31 agosto 2004
Piemonte	18/04/CONS	16 giugno 2004	1° luglio 2004	31 dicembre 2004

Fonte: Autorità.

Infine, l'Autorità ha richiesto al Ministero per la funzione pubblica di sostenere un progetto di formazione e aggiornamento ai fini dell'approfondimento, da parte dei dirigenti e dei funzionari interessati (dei Co.re.com. e dell'Autorità), delle questioni relative all'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e delle altre attività di comune interesse e reciproca collaborazione. Il Ministero, nel rispondere positivamente, ha indicato nel Formez l'istituto di formazione e di studi incaricato dello svolgimento del progetto, in corso di elaborazione.

#### 4.5. I RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA

In continuità con quanto avviato nel corso del 2002, nel 2003 l'Autorità ha rafforzato i propri rapporti con le Università delle principali città italiane, sviluppando la propria presenza all'interno di Master e corsi post-universitari finalizzati a formare giovani nelle materie di interesse dell'Autorità. Sulla base dei criteri stabiliti nel 2002 (si veda la Relazione dell'anno precedente, pag. 298), l'Autorità ha selezionato, per l'anno 2003-2004, cinque Master cui accordare il proprio sostegno, prevalentemente sotto forma di borse di studio da corrispondere agli studenti più meritevoli per lo svolgimento di tirocini presso le strutture dell'Autorità stessa. L'importo del sostegno è stato fissato in euro 20.000 per ogni Università.

Le Università selezionate sono state:

- a. Università degli Studi di Napoli Federico II, per il Master in "Tutela della concorrenza ed economia della regolamentazione - CER";
- b. Università degli Studi di Firenze, per il Corso di perfezionamento in "Comunicazione e impresa";
- c. Università Bocconi di Milano per il Master in "Economia e gestione dei servizi di pubblica utilità";
- d. Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il Master in "Economia della concorrenza e regolazione delle *public utilities*";
- e. Università degli Studi di Sassari per il Master in "Giornalismo".

In continuità con il 2002, il sostegno dell'Autorità non si è limitato al finanziamento dei Master individuati ma si è concretizzato anche nella presenza del Presidente e dei Commissari nel Comitato dei garanti, dei direttori nel Comitato scientifico, e dei dirigenti e funzionari impegnati in qualità di docenti nelle lezioni dei corsi.

Nell'ambito dell'accordo-quadro rinnovato nell'aprile 2002 tra l'Università di Napoli Federico II e l'Autorità, nell'ottobre 2003 si è svolto il consueto Seminario sull'evoluzione della regolamentazione, tenutosi ad Anacapri e rivolto a 30 giovani neo-laureati o già inseriti professionalmente presso aziende, istituzioni o studi professionali.

Il tema affrontato si è concentrato sulla regolamentazione delle comunicazioni verso la convergenza. In particolare, la prima parte del seminario ha avuto ad oggetto la regolamentazione delle reti e dei servizi, mentre nella seconda parte ci si è concentrati sulla regolamentazione dei contenuti.

La lectio magistralis di apertura del corso è stata tenuta dal prof. Derrick De Kerckhove, dell'Università di Toronto (Canada) che è intervenuto sul tema del passaggio della televisione dall'analogico al digitale. Come ogni anno, hanno partecipato, in qualità di docenti del corso, professori universitari italiani e stranieri, nonché rappresentanti dell'Autorità e di imprese del settore.

## **4.6. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI**

Il Consiglio nazionale degli utenti ha svolto con intensità ed efficacia le funzioni che la legge gli attribuisce per la salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei cittadini nel processo comunicativo, mediante la formulazione di pareri e proposte all'Autorità, presso la quale è costituito, nonché al Parlamento e al Governo. Il Consiglio ha inoltre assunto, in conformità alla sua missione, iniziative di confronto e di dibattito, che hanno coinvolto associazioni rappresentative delle diverse categorie di utenti, operatori del settore ed esperti.

L'attività del Consiglio si è sviluppata, in continuità con le linee di azione in precedenza impostate, su più nuclei principali: il ruolo dei media per il superamento delle barriere comunicative con le persone con disabilità; i diritti dei minori nell'uso di Internet; il ruolo delle emittenti televisive locali e le risorse finanziarie pubbliche attribuite a questo settore; il sistema radio-televisivo e la protezione dei minori.

Una impegnativa attività del Consiglio si è collocata nel contesto dell'anno che l'Unione europea ha dedicato alle persone con disabilità (2003), con l'obiettivo di promuovere l'attuazione del principio di integrazione e di partecipazione alla vita della comunità delle persone svantaggiate, così come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (art. 26).

Il Consiglio degli utenti si è adoperato per far convergere esigenze e attese di chi vive situazioni di concreta difficoltà, opportunità offerte dal mondo della comunicazione e delle nuove tecnologie, ed impegno delle istituzioni. A questo fine, ha sviluppato un lavoro comune con le associazioni rappresentative di diverse categorie di persone svantaggiate, che ha condotto alla progettazione ed alla realizzazione di un Convegno destinato non solo ad approfondire l'analisi dei problemi determinati nel contesto comunicativo da diverse situazioni di disabilità, ma a sollecitare concrete azioni per il superamento delle situazioni di svantaggio. Il Convegno "Persone con disabilità e media. Barriere comunicative o nuove opportunità?", con l'Alto patronato del Presidente della Repubblica, si è svolto il 25 e 26 giugno 2003 nella sala della Regina della Camera dei Deputati, con l'intervento del Presidente della Camera, di membri del Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità e di componenti del Consiglio nazionale degli utenti.

Le 36 relazioni ed i 28 interventi che hanno animato il dibattito, hanno toccato le garanzie costituzionali e i diritti di cittadinanza dei disabili; la rappresentazione della disabilità nei media; la quantità e la qualità della comunicazione televisiva sulla disabilità; l'accesso alla comunicazione e l'utilizzazione dei media da parte dei disabili; la professionalità degli operatori della comunicazione; la diffusione delle informazioni sulle opportunità e sui servizi per i disabili; le potenzialità rappresentative e strumentali dei media per una piena integrazione dei disabili; i programmi e gli impegni delle istituzioni per la comunicazione come fattore di integrazione e di superamento dello svantaggio.

Nel Convegno sono state presentate le “Linee guida per una carta dei diritti delle persone con disabilità nelle comunicazioni” e per una azione a favore dei disabili. Sono state individuate le aree di intervento e gli obiettivi che possono essere perseguiti per rispondere, anche mediante l’impiego delle nuove tecnologie, alle aspettative ed ai diritti dei disabili, nella comunicazione istituzionale, nei programmi radiotelevisivi, nelle comunicazioni e nell’informazione.

La collaborazione del Consiglio con le associazioni e con gli operatori della comunicazione è proseguita per la elaborazione di una “Carta dei servizi”, che indichi gli interventi ed i livelli di qualità nei servizi necessari per abbattere le barriere comunicative.

Per quanto riguarda i minori (o i “fanciulli”, secondo la terminologia delle Nazioni unite), il Consiglio ha mantenuto al centro della propria attenzione la loro libertà di espressione ed il diritto ad utilizzare le potenzialità di conoscenza, di maturazione e di crescita che i mezzi di comunicazione offrono, senza che ne possa risultare pregiudicato il loro sviluppo fisico, psichico e morale.

Proseguendo nel lavoro avviato negli anni precedenti, il Consiglio ha elaborato una «Carta dei “Diritti dei minori in rete”», la cui idea era nata con il Convegno internazionale su “Minori in Internet – Doni e danni della rete”, svoltosi nel novembre del 2001 a Napoli. Questa Carta è il frutto del lavoro di consultazione e confronto svolto a seguito del Convegno ed è offerta a tutti come punto di dibattito e di ulteriori possibili integrazioni ed approfondimenti. Il Consiglio ha riaffermato i diritti dei minori nell’uso di Internet in modo esplicito, per renderne pienamente conoscibile l’esistenza ed esigibile l’osservanza, mediante una impostazione sistematica, sintetizzando ed enunciando principi già vincolanti, che si possono desumere e ricostruire dall’insieme dell’ordinamento interno ed internazionale. Libertà di espressione, eguaglianza, salute, educazione e formazione, socializzazione e gioco, ascolto, dignità e riservatezza, sicurezza sono, infatti, diritti del minore che si conformano in modo specifico per l’uso e nell’uso della rete e la loro enunciazione nella Carta vuole concorrere a diffonderne la conoscenza e ad affermare la necessità del loro effettivo rispetto.

La Carta si rifà alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1959, ed alla successiva Convenzione dei diritti dell’infanzia approvata nel 1989 per riaffermare la libertà di espressione dei fanciulli ed il loro diritto all’uso dei mezzi di comunicazione e, quindi, anche della rete, nel rispetto della loro personalità e con prevalenza dei loro diritti quando concorrono con diritti altrui. L’obiettivo è di offrire a tutti i ragazzi, in condizioni di sicurezza e senza differenze e discriminazioni di alcun tipo, le condizioni per fruire dei vantaggi e delle possibilità di sviluppo culturale e spirituale che la rete possiede o consente.

Nella Carta si ribadisce che ogni fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, che comprende il diritto di manifestare il proprio pensiero in ogni sua forma, di ricercare, ricevere e diffondere liberamente informazioni e idee, anche mediante l’uso di strumenti informatici e di Internet e che la disponi-

bilità e l'uso dei mezzi di comunicazione informatica, l'accesso a Internet, le possibilità di apprendimento attraverso di essi non devono costituire un nuovo elemento di discriminazione e di diseguaglianza tra fanciulli. Il Consiglio nazionale degli utenti ha ribadito, inoltre, che la violazione dei diritti del fanciullo nell'uso e con l'uso della rete, mediante azioni od omissioni dolose o colpose, è un illecito che obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno, anche non patrimoniale, ferma l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche norme. In modo più esplicito e specifico, il Consiglio ha affermato che ogni fanciullo ha diritto: ad usare i mezzi di comunicazione e la rete, senza che ne risulti un danno o un pregiudizio per il proprio sviluppo fisico, mentale, affettivo, morale, sociale e spirituale; a ricevere, nell'ambito familiare, nella scuola e nel contesto delle altre agenzie educative, formazione e conoscenze adeguate alla sua crescita e maturazione, compresa l'alfabetizzazione informatica e l'educazione alla comunicazione, anche mediante Internet; ad una equilibrata vita sociale, nella quale si integri e non sia dominante l'esperienza della dimensione virtuale; ad essere ascoltato e trattato in conformità e nel rispetto della sua condizione, età e maturità; alla riservatezza nelle comunicazioni, ferma restando la potestà dei genitori; infine, alla sicurezza nella navigazione in rete, che esclude in particolare ogni induzione a comportamenti illeciti o a rischio.

Sempre nell'ambito della garanzia dei diritti dei minori, il Consiglio ha sostenuto l'azione, impegnativa ed efficace, del Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione televisione e minori, concorrendo alla sua composizione con un proprio consigliere e mediante la designazione di un gruppo di personalità espressive sia del mondo delle associazioni dei cittadini-utenti sia per la riconosciuta e autorevole competenza personale. La sintonia negli indirizzi di fondo e la collaborazione del Comitato e del Consiglio nazionale degli utenti si è rafforzata attraverso un reciproco scambio di informazioni e potrà trovare ulteriori sviluppi nel sostegno al seguito che le pronunce del Comitato sono dirette a determinare con i procedimenti sanzionatori dell'Autorità.

Il Consiglio, avvertendo l'esigenza di sostenere alcune positive novità introdotte dal Contratto di servizio della Rai per gli anni 2003-2005, che aveva auspicato con un proprio parere, si è anche impegnato direttamente e indirettamente nelle due nuove Commissioni per la verifica del raggiungimento da parte della Rai degli obiettivi di qualità dell'offerta radiofonica e televisiva (art. 2) e per la programmazione Rai e minori (art. 6), come pure nella Sede permanente di confronto fra il Ministero delle comunicazioni e la Rai sulla programmazione sociale (art. 30).

Il Consiglio ha anche designato componenti di altri organismi: dell'Osservatorio di giovani costituito presso il citato Ministero delle comunicazioni; del gruppo "comunicazioni" della Commissione di studio per la politica sanitaria in materia di disabilità del Ministero della sanità; del Comitato di controllo del Codice delle televendite.

Il Consiglio nazionale degli utenti ha posto particolare attenzione anche alle emittenti televisive locali, svolgendo una serie di audizioni di rappresentanti delle emittenti, di operatori ed esperti della comunicazione, dei

Comitati regionali per le comunicazioni. Il Consiglio ha rilevato che il numero delle emittenti locali è assai elevato e, se per un verso manifesta molteplicità e ricchezza di iniziative legate alle realtà locali del Paese, per un altro segnala una certa debolezza imprenditoriale connessa alla loro frammentazione e ne ostacola il raggiungimento dei fini di interesse pubblico. Queste televisioni costituiscono, infatti, per il Consiglio, una componente significativa del sistema radiotelevisivo, perché sono le più vicine alle comunità locali e ai cittadini e possono meglio rappresentarne le identità e gli interessi; concorrono allo sviluppo del territorio e la loro adeguata presenza può offrire un contributo essenziale al pluralismo dell'informazione e delle idee. Il Consiglio ha valutato positivamente il principio di un loro sostegno economico mediante l'assegnazione di risorse pubbliche, ma ha ritenuto che i criteri attuali di attribuzione del sostegno non raggiungano lo scopo, perché la normativa che li disciplina induce indirettamente le televisioni locali a realizzare il massimo fatturato possibile, indipendentemente dai generi e dai contenuti della programmazione; sicché nell'attuale sistema di ripartizione dei fondi, le emittenti destinatarie del contributo pubblico non sono considerate secondo un criterio qualitativo, con riferimento ai programmi di servizio o di interesse pubblico che forniscono.

Il Consiglio ha ritenuto che ciò determini una selezione a scapito di emittenti di servizio e non profit, più impegnate sul piano sociale e che debbano essere introdotti nuovi criteri di ripartizione delle risorse tra le emittenti locali, che tengano conto in modo equilibrato delle diverse caratteristiche di servizio per il pubblico che in ciascun ambito la programmazione manifesta.

Il Consiglio ha ritenuto che, pertanto, vada profondamente modificata la logica cui si ispira il D.M. n. 378 del 1999, che regola la materia, ed ha proposto al Ministero delle comunicazioni alcuni criteri di modifica del regolamento suggerendo due linee di principio. La prima è quella, sotto il profilo della visione aziendale, di dare rilievo agli investimenti e all'autoproduzione, anziché al solo fatturato che, in ogni caso, andrebbe diversamente ponderato in relazione alla diversa tipologia di emittenti (a carattere informativo; a carattere commerciale; a carattere comunitario; monotematiche a carattere sociale). La seconda, sotto il profilo della funzione di servizio svolta nel territorio e dunque con immediato riferimento ai diritti e alle attese del cittadino-utente, mira a incoraggiare la qualità della programmazione che meglio manifesta un orientamento di servizio (informazione, cultura e attività locali). Il Consiglio nazionale degli utenti ha inoltre sottolineato che il finanziamento pubblico non dovrebbe essere destinato a emittenti che non abbiano osservato gli obblighi inerenti alla loro attività ed alla programmazione o non abbiano sottoscritto i codici di autoregolamentazione ed ha segnalato l'esigenza di evitare che la concentrazione pubblicitaria possa determinare un controllo indiretto dell'emittenza; infine, ha proposto il coinvolgimento dei Co.re.com. nella fase dell'assegnazione dei contributi.

Il Consiglio ha anche preso in considerazione il disegno di legge di riassetto del sistema radiotelevisivo, concentrando il proprio giudizio per gli aspetti che concernono la tutela dei minori.

Con un parere inviato al Ministro delle comunicazioni, il Consiglio ha valutato positivamente lo specifico valore dato al Codice di autoregolamentazione televisione e minori, attribuendo ad esso maggiore efficacia. Il Consiglio ha anche segnalato alcune ambiguità e incertezze delle norme che, derogando al divieto generale di mandare in onda programmi che possano nuocere gravemente ai minori, fanno salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato. Questa deroga non è parsa giustificata, in quanto espressa con una formulazione ampia e generica e in assenza di regole speciali stabilite dalla stessa legge o da altre fonti di rango legislativo. Il Consiglio ha, comunque, suggerito almeno la fissazione di una limitata fascia oraria in cui tali programmi possano essere consentiti, garantendo in ogni caso un filtraggio o codici specifici di secondo livello per l'accesso.

Va segnalato qui l'esito positivo raggiunto da alcuni suggerimenti espressi dal Consiglio nazionale degli utenti in precedenza su queste problematiche. Infatti la legge n. 112/04 (cd. ddl. Gasparri) prevede, negli obblighi cui le emittenti concessionarie sono tenute, anche il rispetto del "Codice di autoregolamentazione televisione e minori" e, circa la questione del rapporto tra pubblicità e minori, il divieto dell'uso dei fanciulli nella pubblicità televisiva.

#### **4.7. I RAPPORTI CON I CONSUMATORI E GLI UTENTI**

L'avvento di nuove tecnologie nel settore delle telecomunicazioni, e il conseguente sviluppo dei mezzi di comunicazione nuovi e tradizionali verso la convergenza e verso una sempre maggiore personalizzazione dei servizi, concorrono a delineare uno scenario nel quale affiorano nuove problematiche relativamente ai diritti dei consumatori e degli utenti.

Considerando la crescente esigenza di una corretta e diffusa informazione dei cittadini, secondo criteri di trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione, l'Autorità si è attivata per ricercare le modalità più opportune per un continuo e sistematico confronto con i cittadini, singoli o associati.

La legge n. 481/95, infatti, all'articolo 1, comma 1, prevede, tra le finalità delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, nonché la competenza alla promozione e diffusione della conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, al fine di garantire la massima trasparenza. Inoltre, tale legge prescrive la convocazione di audizioni periodiche delle formazioni associative, nell'ambito delle quali i consumatori e gli utenti sono organizzati.

La legge n. 249/97, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua, nell'ambito delle comunicazioni di massa, la competenza alla regolamentazione (art. 1, comma 6, lett. b, n. 5 e art. 1, comma 11)

e alla gestione delle controversie (art. 1, comma 6, lett. a, n. 14), in aggiunta alla verifica delle norme in materia di tutela dei minori, nonché la vigilanza sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute (art. 1, comma 6, lett. b, nn. 6 e 7). Inoltre, facendo riferimento al tema della “garanzia dell’utenza”, all’art. 1, comma 28, prevede l’istituzione, presso l’Autorità, del Consiglio nazionale degli utenti (Cnu) con il compito di esprimere pareri e formulare proposte all’Autorità stessa, al Parlamento e al Governo, nonché a tutti gli organismi pubblici e privati che abbiano competenza o svolgano attività nel settore delle comunicazioni.

Infine, la legge n. 281/98 istituisce, all’art. 4, presso il Ministero per le attività produttive, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), attribuendogli il compito di tutelare gli interessi e i diritti dei consumatori. La stessa legge stabilisce, all’art. 5, comma 2, i requisiti che le associazioni devono possedere per essere inserite nell’elenco dell’associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e per far parte del citato Cncu.

La legge n. 150/2000, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, inoltre, fissa per l’Ufficio relazioni con il pubblico gli obiettivi e le modalità operative da adottare nella comunicazione verso i cittadini, singoli e associati.

Alla luce di quanto brevemente esposto, l’Autorità ha proposto un accordo quadro con il Ministero delle attività produttive e un protocollo d’intesa tra Autorità/Cnu e il Cncu. In particolare, l’Autorità e il Ministero delle attività produttive, anche tramite la Direzione generale armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori, nell’ambito e per l’attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un accordo programmatico pluriennale volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni specifiche nell’area della tutela dei consumatori e degli utenti.

Le istituzioni si impegnerebbero a realizzare iniziative in materia di:

- a. tutela e promozione del diritto all’informazione del consumatore;
- b. sviluppo congiunto di strumenti che consentano una corretta e diffusa informazione dei consumatori e degli utenti nel settore delle comunicazioni (telefonia, audiovisivo, informatica, editoria, comunicazioni elettroniche in senso lato) anche in considerazione dell’evoluzione dei servizi e della convergenza dei mezzi;
- c. monitoraggio dell’evoluzione dei servizi e promozione delle condizioni di accessibilità, sicurezza, qualità e uso dei servizi stessi;
- d. accesso semplificato agli strumenti di risoluzione delle controversie;
- e. agevolazione dei rapporti con le istituzioni, anche valorizzando l’esperienza e le iniziative delle associazioni rappresentate nel Cncu e nel Cnu.

Per la realizzazione degli obiettivi citati, gli attori coinvolti individueranno progetti e strumenti attraverso le seguenti linee di attività:

- a. incontri periodici sull’attività dell’Autorità;
- b. consultazioni tra l’Autorità/Cnu e le associazioni rappresentative dei consumatori, prima di provvedimenti di interesse generale che abbiano una ricaduta sui consumatori e sugli utenti nell’ambito delle relative procedure;



c. seminari di approfondimento, rivolti in modo particolare, ma non esclusivo, agli operatori delle associazioni che hanno rapporti continuativi con i consumatori e gli utenti;

d. informazione rivolta a tutti gli utenti, attraverso iniziative diverse, come la pubblicizzazione di carte dei servizi, edizione e distribuzione di materiali stampati o su supporto informatico;

e. valorizzazione delle attività svolte dalle associazioni dei consumatori per il monitoraggio della qualità del servizio erogato ai clienti, dell'applicazione e rispetto dei codici etici e di condotta commerciale da parte degli operatori, delle violazioni delle norme poste a tutela dei consumatori relativamente ai servizi di telefonia fissa e mobile e agli audiovisivi. Gli strumenti di tutela dei consumatori e degli utenti introdotti dai gestori, in particolare l'applicazione dei codici di condotta commerciale, possono essere verificati dalle associazioni stesse, attraverso iniziative su scala locale, al fine di fornire all'Autorità elementi di valutazione;

f. agevolazione della conoscenza degli strumenti a disposizione dei consumatori per la risoluzione stragiudiziale del contenzioso in forma rapida, economica e facilmente accessibile in coerenza con i principi e le finalità delle raccomandazioni 98/257/CE e 2001/310/CE, quale il regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti emanato con delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002. Lo sviluppo di strumenti stragiudiziali di risoluzione dei conflitti, forma primaria di tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità, potrà essere attuato anche attraverso sperimentazioni concordate con le associazioni dei consumatori.

La progettazione delle attività è stata completata; per il perfezionamento degli accordi programmati si è atteso il rinnovo del Cncu e quello, ad oggi imminente, del Cnu.

#### **4.8. LA GUARDIA DI FINANZA E LA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI**

Anche nel corso dell'anno trascorso, l'attività di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza, attraverso il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria, e la Polizia postale e delle comunicazioni, è proseguita confermando un rapporto di fruttuosa cooperazione consolidato dai protocolli d'intesa stipulati, rispettivamente, il 15 luglio 2002 e il 10 febbraio 2003.

In particolare, il contributo fornito dalla Guardia di finanza, - di cui è particolarmente apprezzata la consolidata esperienza nel campo economico/finanziario - si è concretizzato in un prezioso ed efficiente apporto in tutte le aree di attività individuate con il menzionato protocollo e, principalmente, nelle attività relative: alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; alla verifica delle posizioni dominanti; agli investimenti pubblicitari; all'obbligo di separazione contabile; alla tutela del diritto d'autore. Particolarmente rile-

vanti sono stati gli interventi di controllo sugli adempimenti previsti in capo agli operatori delle comunicazioni, per quanto concerne il pagamento del contributo annuale dovuto all'Autorità e calcolato nella misura dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti. Ciò in considerazione del fatto che i suddetti contributi percepiti rappresentano una delle fonti di approvvigionamento delle risorse finanziarie che consentono alla autorità di far fronte agli oneri di funzionamento. Questa attività ha consentito di individuare oltre 70 soggetti rientranti nella categoria di operatori che, di fatto, risultano inadempienti, ma anche sconosciuti all'anagrafe dell'Autorità.

Altre attività hanno visto impegnato il Nucleo speciale su impulso di precisi incarichi dell'Autorità, in particolare relativamente alla verifica del quantum dovuto in materia di versamento dei canoni annuali di concessione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva in ambito nazionale e locale, ai sensi dell'art. 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; nonché, relativamente alla di vigilanza sugli adempimenti in materia di destinazione delle spese pubblicitarie da parte degli enti pubblici non economici, ai sensi della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Da ultimo, ma non di minore importanza, è stato l'apporto fornito nell'ambito delle verifiche che l'Autorità è stata chiamata a svolgere, ai sensi del decreto legge n. 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, per un esame della complessiva offerta dei programmi. L'impegno su così larga scala e l'esigenza di avere - in maniera rapida e completa - un quadro dettagliato della situazione sul territorio nazionale ha indotto l'Autorità a chiedere una stretta ed urgente attività di collaborazione, demandando proprio al Nucleo speciale l'effettuazione di specifici incarichi, che hanno riguardato la verifica della presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili. In ragione di ciò, in due distinte fasi, sono stati eseguiti 1.222 controlli, nei confronti di esercizi commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio. Per l'esecuzione di tale attività, il Nucleo speciale ha dovuto attivare, per ciascuna delle due fasi, 102 reparti del Corpo competenti per territorio ed ha condotto un'intensa ed elaborata azione di coordinamento delle operazioni su scala nazionale.

Alle attività sopra citate vanno poi aggiunte le altre attività di servizio svolte su delega o motu proprio dal Nucleo speciale, tra cui 83 interventi su delega dell'Autorità, 56 su delega dell'Autorità giudiziaria, 9 su richiesta del Comando generale del Corpo e 20 attivati da altri reparti del corpo.

Non meno significativa è stata l'attività di collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni che, grazie alla elevata professionalità nelle attività ispettive e di indagine in generale, è stata particolarmente preziosa in tutte le attività intraprese a tutela dell'utenza. In particolare, l'attività svolta nell'ambito del Protocollo di intesa sopra citato ha riguardato le materie relative al monitoraggio dei servizi e dei prodotti in materia di telecomunicazioni, alla verifica circa la conformità alle prescrizioni dei servizi e dei prodotti forniti, alla verifica sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti e sull'informazione all'utenza, alla verifica di infrastrutture e reti, alla vigilanza sulle misure di sicurezza nelle comunicazioni, alla verifica sulle eventuali interruzioni di servizi pubblici nelle comunicazioni, alla verifica del rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nonché in materia di

tutela del diritto d'autore. In particolare, le frodi informatiche avvenute durante la navigazione in Internet con conseguenti connessioni involontariamente indirizzate verso codici "709" a tariffazione speciale, attraverso il *download* di *software* denominati *dialers* sono state l'oggetto delle 3.324 querele rese presso la sezione di Polizia presso l'Autorità.

Le 5 denunce rese alla sezione di Polizia presso l'Autorità per il riconoscimento di traffico telefonico diretto verso codici a tariffazione speciale "899" e prefissi satellitari internazionali "00X" hanno poi evidenziato come, con l'abbattimento delle tariffe riguardanti i codici "709", specificamente destinati alle connessioni Internet, le frodi hanno interessato i suddetti nuovi codici che potrebbero essere utilizzati non solo in ambito di fonia tradizionale ma anche attraverso l'utilizzo della rete Internet, per l'offerta di servizi audiotex e videotex, di tipo vocale, testuale o geografico, quali informazioni sociali, professionali (finanza, borsa, didattica, ecc.) o di intrattenimento (giochi, suonerie, meteo, oroscopi, immagini), sia nell'ambito della fonia tradizionale, oppure per via informatica. Per quanto attiene le numerazioni satellitari internazionali caratterizzate da prefissi "00X", queste possono veicolare sia fonia che dati e, pertanto, l'operatore di rete fissa, in qualità di fornitore della *carrier preselection*, indirizza la chiamata al satellite, stornando per sé le somme dovute per tale servizio ed attribuendo il rimanente traffico a favore dell'operatore telefonico proprietario della specifica numerazione internazionale, al quale - probabilmente - è noto il successivo instradamento.

Su segnalazione dei competenti uffici dell'Autorità sono stati aperti 11 fascicoli concernenti prevalentemente monitoraggi ed accertamenti sulla pubblicizzazione della pornografia diffusa attraverso le emittenti televisive ed i siti Internet, oltre a segnalazioni di programmi radiofonici volgari nei contenuti ed in onda durante la fascia oraria protetta, a tutela dei minori. Nonché, su segnalazione degli uffici dell'Autorità, sono stati trattati 14 fascicoli per truffe telefoniche attraverso numerazioni a valore aggiunto; per mancata disattivazione dei codici audiotex da parte degli operatori di telefonia; per *spamming* telefonico e per sms anonimi.

Anche quest'anno, ingente è stata l'attività in materia di attivazione di servizi non richiesti; oltre ai 10 fascicoli trattati per attivazione di servizi non richiesti da parte di Telecom Italia e Wind, infatti, la sezione di Polizia presso l'Autorità, sempre relativamente a questo fenomeno, sta vagliando una parte degli esposti inviati dagli Uffici dell'Autorità, ovvero:

- a. 9.330 esposti relativi all'attivazione da parte della società Telecom Italia s.p.a. del servizio di *carrier preselection* non richiesta dagli utenti;
- b. 800 esposti relativi alla disattivazione da parte della società Welcome del servizio di *carrier preselection*, non richiesta dagli utenti;
- c. 103 esposti per attivazione di altri servizi vari non richiesti dagli utenti.

Sono, infine, da segnalare 21 denunce ordinarie, relativamente ad attività connesse a quella istituzionale.